

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGMAN-APS
(Linux Users Group MANTova - Associazione di Promozione Sociale)**

Art 1 - Denominazione e sede dell'associazione

1. È costituito l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato Associazione Culturale LUG-Man-APS (acronimo per "Linux Users Group Mantova"-APS) di seguito indicato con il termine "Associazione".

2. L'Associazione è apartitica, con durata illimitata, e senza scopo di lucro.

3. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal D.Lgs. n. 117/2017 e dal Codice Civile.

L'Associazione ha eletto la propria sede in Via Don Bosco 28 a San Giorgio Bigarello (MN).

Art 2 - Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione intende, senza scopi di lucro, supportare la cittadinanza nella conoscenza della cultura informatica e degli strumenti digitali per il bene della comunità. In particolare, l'Associazione intende promuovere e diffondere la cultura libera nonché la conoscenza e l'uso consapevole dei moderni strumenti telematici ed informatici con particolare attenzione, ma non limitatamente, al Sistema Operativo GNU/Linux e al cosid-

detto software libero oppure “OpenSource”, nei più vari strati della Società Civile, così come espressamente indicato nel preambolo all’Atto Costitutivo dell’Associazione stessa.

2. L’associazione rileva una distanza tra l’offerta di prodotti e servizi proposti dal mercato dell’informatica, e la conoscenza che la popolazione ha dei medesimi. Per questo ritiene sia necessario supportare e offrire alla comunità le proprie conoscenze e competenze, al fine di proporre un utilizzo corretto e consapevole delle tecnologie informatiche e digitali.

3. L’Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni e alle opportunità territoriali.

Art 3 - Attività dell’Associazione

1. L’attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è quella prevista dalla lettera d) e i) dell’articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, intende svolgere le seguenti attività:

- promuovere e diffondere la cultura del software libero e Open Source;
- riqualificare i dispositivi informatici dismessi sia dalla pubblica amministrazione sia da privati, e quindi inutilizzati, proponendo il riutilizzo grazie all'installazione di software Open Source o libero;
- sollecitare, favorire e realizzare l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
- sviluppare l'utilizzo delle reti informatiche;
- preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo;
- formare, preparare e gestire squadre di esperti in grado di operare in questo campo;
- istituire borse di studio;
- pubblicare documentazione tecnica;
- collaborare con quotidiani, periodici, emittenti radio o televisive;
- organizzare e gestire attività culturali come convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali,

intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di collaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;

- creare sedi periferiche per meglio strutturarsi ed operare in ambito geografico (le modalità di rappresentanza di queste sedi all'interno dell'Associazione verranno stabilite da un apposito regolamento che dovrà essere approvato a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e successiva approvazione della prima Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei soci);
- quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: partecipare come Associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale delle idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale.

2. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali libere, spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie

regolarmente documentate secondo quanto preventivamente deciso dal Consiglio Direttivo.

3. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero dei soci.

ART 4 - Requisiti di ammissione

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Nella domanda il richiedente dichiara espressamente di accettare senza riserve il presente statuto.

1bis Il richiedente che alla data di presentazione della domanda di ammissione è minorenne per la legge italiana, può assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o del tutore ovvero del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore.

2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

2bis. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

2ter. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

3. È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione.

Art 5 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

4. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea; il socio che alla data dell'assemblea è minorenni per la legge italiana, viene rappresentato dal genitore o dal tutore, ovvero dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore.

5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti, ai libri sociali e contabili dell'Associazione mediante richiesta scritta indirizzata al Presidente il quale provvederà tempestivamente.

7. Tutti i soci hanno l'obbligo di tenere un comportamento che non arrechi danno all'Associazione.

8. Tutti i soci devono collaborare al conseguimento dello scopo associativo.

9. Ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea dei soci.

Art 6 - Esclusione del socio

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

3. Il mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti da apposita delibera del Consiglio Direttivo, immediatamente comunicata a tutti i soci mediante gli strumenti di divulgazione ritenuti idonei, comporta l'automatica esclusione del socio senza necessità di apposita decisione da parte dello stesso Consiglio Direttivo.

Art 7 - Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'importo della quota associativa è deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

3. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art 8 - Rendiconto economico-finanziario dell'Associazione

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

1bis. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico finanziario preventivo e quello consuntivo. Il rendiconto consuntivo e il rendiconto preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

2bis. Al rendiconto consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

3. Il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

4. I rendiconti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art 9 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vicepresidente;

Il Segretario;

2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art 10 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. L'Assemblea in forma ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, oppure qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti.

4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci, anche tramite l'utilizzo dei mezzi informatici ritenuti idonei a garantire una corretta informazione, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

5. L'Assemblea può essere tenuta anche tramite l'ausilio dei mezzi telematici idonei a garantire una completa partecipazione e la più ampia possibilità di intervento a ciascun socio. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega in forma scritta o elettron-

ca. In caso di delega in formato elettronico la delega stessa deve essere inviata preventivamente anche al Presidente. Ogni socio può ricevere un massimo di 2 deleghe da presentare in assemblea. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 11 - L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea ordinaria:

- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli organi sociali;
- revoca il mandato al Presidente o ai singoli componenti del Consiglio Direttivo;
- qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, nomina e revoca l'Organo di Controllo;
- qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva l'ammontare della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo e i termini per il suo versamento;
- discute e approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo;
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo;
- delibera in materia di responsabilità dei consiglieri ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

Art 12 - L'Assemblea Straordinaria

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti aventi dirit-

to al voto, salvo quanto previsto in caso di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria:

modifica lo statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti aventi diritto al voto;

delibera l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art 13 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.

1bis. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente ed il Segretario. Il potere

di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche con le modalità descritte dal comma 5 dell'art 10 del presente statuto, almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti economici - finanziari preventivo e consuntivo annuali;
- proporre l'ammontare della quota sociale annua;
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;

- accogliere o rigettare, in prima istanza, le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare, in prima istanza e secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art 14 - Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

6. Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e il Vicepresidente

nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci.

Art 15 - Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tre quarti dei soci. Nella delibera di scioglimento deve essere individuato il liquidatore del patrimonio sociale e i criteri di devoluzione dello stesso. Il Patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimo-

nio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art 16 - Discipline residuale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Il Segretario (Lino Giacomoli)

Il Presidente (Stefano Salvi)